AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Art. 3

Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo e' stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Versione in vigore dal 22 marzo 1992, non più in vigore dal 15 giugno 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Estremi	Legge 25 febbraio 1992, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/azioni-positive-per-l-imprenditoria-femminile/art-3-fondo-nazionale-per-lo-sviluppo-dell-imprenditoria-femminile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it